



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 727 del 26/09/2023

Oggetto: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI ALL'AIC 3 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI LOGISTICA INTEGRATA PRESSO IL MAGAZZINO UNICO SANITARIO (MUSA).-

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

L'estensore dell'atto: Muscatello Antonella

Il Responsabile del procedimento: Monetti Lidia

Il Dirigente/Funziionario: Monetti Lidia

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile S.O.S. Acquisizione Beni e Servizi di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 679 del 31/08/2023, l'ASL VCO ha aderito all'aggiudicazione del servizio di logistica sanitaria integrata presso il Magazzino Unico Sanitario AIC3 (MUSA), con sede in Caltignaga (NO), da espletarsi a favore delle Aziende sanitarie per le Aziende Sanitarie afferenti all'Area Interaziendale di Coordinamento – AIC 3 (AOU NO, ASL NO, ASL BI, ASL VC, ASL VCO), stabilita con determinazione del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo n. 1293 del 14/12/2020 dell'ASL BI, in qualità di capofila, a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Plurima S.p.A., con sede legale in Milano, c.f. 01698960547 (mandataria) e CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., con sede legale in Bologna, c.f. 02884150588 (mandante) per un periodo di anni nove, CIG derivato A007743BCA;
- a seguito di convenzione sottoscritta dalle suddette Aziende sanitarie ad aprile del 2022, l'ASL NO è stata individuata quale Azienda capofila per la gestione del MUSA;
- in data 04/09/2023, in base al cronoprogramma stabilito dall'Azienda capofila e comunicato con nota prot. 42988/23/DG, l'ASL VCO ha dato avvio alla fase iniziale dell'ingresso nel MUSA a decorrere dal 04/09/2023, dando esecuzione alle prestazioni a supporto del magazzino farmaceutico, limitatamente ai farmaci acquistati in adesione a gare espletate dalla società di Committenza regionale-SCR;

CONSIDERATO CHE, nel corso degli incontri svoltisi con le Aziende sanitarie aderenti al progetto al fine di definire le modalità operative per la gestione della fase esecutiva del contratto di logistica integrata, l'ASL NO, in qualità di capofila del progetto, ha rilevato la necessità di regolamentare le modalità di collaborazione tra le Aziende dell'AIC3 attraverso apposito accordo di programma con il quale vengono definiti: i contenuti delle attività e le modalità operative volte a garantire la piena funzionalità del servizio, le categorie dei beni oggetto della gestione, le qualifiche e le funzioni del personale destinato ad operare nel MUSA, le modalità di gestione dei contratti in essere e la gestione economico-finanziaria delle attività comuni;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ASL NO, n. 441 del 16/08/2023 avente ad oggetto: "Magazzino Unico Sanitario (MUSA) – Accordo di programma Aziende AIC 3 – Presa d'atto sottoscrizione", con la quale è stato approvato il testo definitivo del documento e trasmessa con nota prot. 51148 del 24/08/2023, con richiesta di sottoscrizione con firma digitale indicando la seguente sequenza: ASL VC – ASL BI – ASL VCO e AOU "Maggiore della Carità";

VISTA la comunicazione dell'ASL BI in data 15/09/2023, acquisita al protocollo ASL VCO n. 57659/23, con la quale viene comunicata l'adozione del proprio provvedimento di approvazione dell'Accordo (deliberazione n. 404 del 14/09/2023);

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'approvazione e la sottoscrizione del documento "Accordo di programma tra le Aziende Sanitarie dell'AIC3, ASL NO, ASL BI, ASL VCO e AOU "Maggiore della Carità" per la gestione da parte dell'ASL NO del Magazzino Unico Sanitario dell'AIC 3 (MUSA)", già sottoscritto dall'ASL VC e dall'ASL BI;



Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'Accordo di programma tra le Aziende Sanitarie dell'AIC3, ASL NO, ASL BI, ASL VCO e AOU "Maggiore della Carità" per la gestione da parte dell'ASL NO del Magazzino Unico Sanitario dell'AIC 3 (MUSA), allegato al presente provvedimento quale parte integrante, finalizzato a disciplinare il ruolo delle Aziende sanitarie afferenti all'AIC 3 nel corso dell'esecuzione del contratto di gestione della logistica integrata presso il MUSA e procedere con la sottoscrizione dello stesso.
- 2) Di prendere atto, come previsto dall'art. 2 del documento, che l'Accordo ha durata dalla data di ingresso dall'ASL nel MUSA e per tutto il periodo dell'affidamento del servizio in oggetto.
- 3) Di prendere atto, come previsto dall'art. 10 del documento, che i costi comuni inerenti la gestione della logistica integrata dei beni presso il MUSA, eccetto i costi dei contratti stipulati da ogni singola Azienda con i fornitori, verranno contabilizzati dall'ASL NO entro il 31 dicembre di ogni anno e ripartiti tra le Aziende in base alle "righe" annue di movimentazione, con la precisazione che inizialmente i costi comuni saranno riferiti al personale impiegato nella gestione diretta del MUSA e delle strutture dell'ASL NO coinvolte nel progetto, in particolare alle funzioni di approvvigionamento e contabilità e dei servizi informativi.
- 4) Di dare atto, pertanto, che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.
- 5) Di mandare alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, per la trasmissione del presente atto al Collegio Sindacale.
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Accordo di programma

Tra le Aziende Sanitarie dell'AIC3, ASL NO, ASL BI, ASL VC, ASL VCO e A. O. U. "Maggiore della carità" di Novara per la gestione da parte dell'ASL NO del Magazzino Unico Sanitario dell'AIC3 (MUSA).

L'anno 2023 il giorno _____ del mese di _____ in Novara presso la sede dell'Azienda ASL di Novara i sottoscritti:

- Dr. Angelo PENNA, nato a Biella il 18/11/1962, domiciliato per la carica in Novara, sede ASLNO, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale ecc.....
- Dr. Gianfranco ZULIAN
- Dr. Mario SANO'
- Dr.ssa Eva COLOMBO
- Dr.ssa Chiara SERPIERI

PREMESSO CHE:

- con nota del 17 luglio 2015, protocollo n. 14241/14030 la Direzione Sanità della Regione Piemonte confermava che "In relazione all'effettiva attuazione al livello sovra zonale dell'integrazione delle reti logistiche previsto dai Programmi Operativi del Piano regionale di rientro 2013-2015, si evidenzia che a seguito dell'analisi dei dati logistici elaborati da Ires Piemonte e dal DIGEP del Politecnico di Torino è confermata l'attuabilità dell'integrazione della logistica sanitaria tra l'ASL VCO, ASL BI, ASL VC, ASL NO ed A. O. U. "Maggiore della carità" di Novara, come da progetto presentato con nota prot. 14808 dell'1.7.2015. Come concordato tra le stesse ASR, nella riunione del 26.6.2015, le procedure di gara necessarie sono affidate all'ASL di Biella";
- con nota del 26 settembre 2017, protocollo n. 21904 i Direttori Generali delle ASR dell'AIC3 richiedevano alla Direzione Sanità, al Settore Logistica ed Edilizia e al Settore Controllo dell'Assessorato Sanità della Regione Piemonte un incontro al fine di valutare la coerenza del Modello di Logistica Sanitaria Integrata per le A.S.R. del Gruppo AIC3 con le strategie regionali in merito al futuro assetto istituzionale e di autorizzare il nucleo tecnico in via definitiva alla stesura del capitolato di gara, secondo il già condiviso studio preliminare di fattibilità trasmesso in data 27 marzo 2017;
- con nota del 9 agosto 2018, protocollo n. 18297 il Direttore Vicario della Direzione Sanità comunicava, sulla base della documentazione trasmessa con nota prot. 12688/18 del 15 maggio 2018 delle Direzioni Generali delle ASR dell'AIC3, il nulla osta all'avvio del progetto di logistica integrata delle ASR dell'AIC3, invitando le Aziende ad integrare la documentazione trasmessa tenendo conto di alcuni elementi di attenzione;
- con determinazione n. 941 del 24 settembre 2018 del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo dell'ASLBI è stato disposto all'affidamento del servizio di gestione integrata della logistica sanitaria dell'AIC n. 3 per la durata di nove anni;
- con determinazione n. 1293 del 14 dicembre 2020 del Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo dell'ASL BI detto servizio è stato affidato, in esito alla gara indetta con procedura aperta, a favore della RTI Plurima S.p.A. e Consorzio Nazionale Servizi (CNS);
- con deliberazione n. 7 del 14 gennaio 2021 del Commissario dell'ASL BI è stato costituito un Gruppo interaziendale con il compito di presentare un progetto esecutivo, sulla base del capitolato tecnico di gara e del progetto tecnico presentato dall'aggiudicataria, per l'individuazione dei processi interni interessati, le attività da intraprendere e relativo cronoprogramma, nonché le criticità emergenti e le possibili soluzioni;
- il 15 marzo 2021, nei termini stabiliti, il Gruppo di lavoro ha presentato il documento contenente il progetto esecutivo e proposta organizzativa che definisce le principali fasi per lo sviluppo del progetto evidenziando le criticità;
- ad aprile 2022 è stata sottoscritta una Convenzione tra l'ASL VCO, ASL BI, ASL VC, ASL NO ed A. O. U. "Maggiore della carità" di Novara per la prima fase di avvio, che ha previsto:
 - a) l'ASL di Novara quale Capofila del Progetto della gestione integrata della logistica sanitaria per le aziende sanitarie dell'AIC3, con l'impegno per la medesima di raccordarsi con i competenti settori regionali al fine di definire la struttura di governance del progetto;
 - b) l'impegno delle Aziende a condividere procedure, siti di stoccaggio e personale per l'avvio della fase propedeutica finalizzata alla gestione integrata dei magazzini per le Aziende Sanitarie dell'AIC3 secondo quanto esplicitato dal Capitolato tecnico di gara e dal Progetto tecnico presentato dalla RTI aggiudicataria del servizio, integrati dalle linee guida definite dal primo Gruppo di lavoro;

- c) la costituzione di un Gruppo Operativo interaziendale composto da due referenti messi a disposizione dall'ASL Capofila e da un referente individuato da ciascuna delle restanti Aziende con i seguenti compiti:
1. definire il cronoprogramma dell'avvio e definire le unità di personale per la realizzazione a regime del progetto;
 2. condividere il prontuario del Magazzino Unico e i Dispositivi Medici in uso presso le varie AA.SS.;
 3. definire i flussi di gestione e gli aspetti informatici;
 4. allineare i dati anagrafici delle merci e dei fornitori;
 5. definire contratti specifici per ciascuna A.S.;
 6. definire la cronologia di ingresso delle singole AA.SS.;
 7. avviare le attività del MUSA con l'ingresso operativo di almeno un'Azienda di AIC3;
 8. redigere una relazione trimestrale di avanzamento lavori da presentare alle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie;
- d) il Gruppo Operativo Interaziendale si è avvalso dell'expertise messa a disposizione da Ires Piemonte condividendo l'opportunità in base a quanto previsto dal Programma annuale di Ricerca 2020 e dal Piano triennale di lavoro per la sanità dell'Ires Piemonte 2020-2022, approvati con D.G.R. n. 27-2009 del 25.9.2020.
- e) il Gruppo Operativo Interaziendale ha svolto la sua attività documentata dai verbali conservati presso l'ASL capofila

RILEVATA la necessità di regolamentare le modalità di collaborazione tra l'ASL NO, capofila del progetto, e le altre Aziende dell'AIC3 relativamente alla gestione della logistica integrata attraverso apposito accordo di programma in cui vengono individuati i diritti e i doveri reciproci.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'accordo

I soggetti sottoscrittori in qualità di rappresentanti legali delle rispettive ASR definiscono i rispettivi impegni concernenti le modalità di gestione della logistica integrata delle merci destinate alle AA.SS. del gruppo AIC3 presso il Magazzino Unico Sanitario (MUSA), sito nella struttura messa a disposizione dall'Appaltatore nel Comune di Caltignaga.

Art.2 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità dalla data di ingresso dell'Azienda capofila Asl Novara, e per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

In tempi congrui rispetto alla scadenza del contratto di servizio le Aziende si impegnano a concordare modalità idonee a garantire, senza interruzioni, la piena funzionalità della logistica integrata di magazzino.

Art. 3 Contenuti dell'attività

Ogni Azienda si impegna ad inserire l'attività della logistica integrata delle merci presso il MUSA nel proprio Atto aziendale, nella sezione destinata alle "Integrazioni di attività dell'Area Piemonte Nord-Est".

Le funzioni di capofila vengono svolte dall'ASL NO a conferma di quanto disciplinato dalla convenzione sottoscritta il 15 aprile 2022.

La Struttura Complessa Farmacia Ospedaliera dell'ASL NO costituisce il riferimento organizzativo per la funzione del MUSA e provvederà, a regime, per tutte le Aziende di AIC3, a svolgere le seguenti attività:

1. emissione degli ordini verso i fornitori per l'acquisizione di beni gestiti a magazzino;
2. liquidazione delle fatture relative a beni gestiti a magazzino;
3. gestione del budget di spesa per tutti i beni gestiti a magazzino riferiti al centro di costo MUSA appositamente istituito

La Struttura Complessa Economico Finanziaria dell'ASL No provvederà al pagamento delle fatture relative all'acquisto di beni afferenti al MUSA.

Le attività connesse alla gestione della logistica integrata delle merci presso il Magazzino Unico Sanitario (MUSA) verranno disciplinate da specifici documenti, redatti dall'ASL NO e condivisi tra le Aziende dell'AIC3, di analisi e revisione delle procedure per l'ottimale allocazione delle funzioni.

I documenti di analisi e revisione delle procedure, i protocolli e i flussi saranno approvati dai Direttori Generali delle Aziende dell'AIC3 previo esame da parte dei Direttori amministrativi delle stesse.

Art. 4 Beni gestiti dal MUSA

Il MUSA gestisce a regime i seguenti beni:

- farmaci, dispositivi medici - compresi i materiali per la dialisi e i dispositivi medici in vitro (IVD) - e beni economici;
- cespiti (arredi, tecnologie informatiche, tecnologie biomediche), solo a transito;

I beni vengono raggruppati nelle seguenti macro categorie logistiche:

- merce in stock (merce che dopo la consegna da parte del fornitore viene stoccata a magazzino);
- merce a transito (merce che dopo la consegna da parte del fornitore transita dal magazzino senza stoccaggio e viene inviata al servizio utilizzatore);
- merce gestita attraverso contratti di "service" (materiale di consumo delle apparecchiature fornite in comodato d'uso gratuito o noleggio o service puro);
- merce in deposito provvisorio (tecnologie o arredi che prima di essere installati vengono scaricati e depositati a magazzino per brevissimi periodi).

Secondo quanto disposto dal Capitolato descrittivo e prestazionale (art. 10), sono esclusi dall'appalto i radiofarmaci, i gas medicali, i farmaci acquistati da grossista limitatamente alle richieste urgenti, i farmaci stupefacenti, i farmaci sperimentali e i materiali tecnico-manutentivi.

Art. 5 Il Personale del MUSA

Il personale necessario al funzionamento complessivo del MUSA potrà essere già dipendente delle Aziende dell'AIC 3 o derivare da nuove assunzioni. L'organico della fase di avvio che afferisce al piano triennale 2022/2024 del fabbisogno dell'ASL NO che prevede sette assistenti amministrativi, un collaboratore amministrativo professionale, un dirigente amministrativo e cinque farmacisti nella fase attuale potrà essere successivamente rivisto in accordo tra le parti ed in relazione al carico delle attività del MUSA.

Al MUSA è assegnato personale farmacista e personale amministrativo.

Personale farmacista

Il Responsabile del MUSA è un Dirigente Farmacista con un incarico di altissima specializzazione incardinato nella S. C. Farmacia Ospedaliera e svolge le attività di coordinamento e gestione del magazzino dei farmaci e dei dispositivi medici e la loro distribuzione ai Servizi richiedenti attraverso l'Appaltatore.

Il personale farmacista svolge i seguenti compiti:

- validazione richieste approvvigionamento da reparto per il settore di competenza
- validazione eventuali modifiche delle richieste a magazzino per il settore di competenza
- validazione proposte d'ordine prodotti a scorta per il settore di competenza
- codifica ed aggiornamento anagrafica prodotti di competenza
- gestione acquisti in danno per settore e aspetti di competenza
- aggiornamento archivio informatizzato schede tecniche e di sicurezza
- gestione richieste urgenti
- gestione obsoleti
- accordi per resi a fornitore
- gestione revoche e ritiri
- gestione segnalazioni di reclamo
- elaborazione fabbisogni per gare aggregate
- gestione adeguamento scorte
- controllo di qualità merce in arrivo da fornitore

- comunicazioni su sostituzione prodotti per gara
- verifica mancanti per segnalazioni alle farmacie
- analisi dei dati
- autorizzazioni ai resi per eccedenza

Personale amministrativo

Il Dirigente Amministrativo del MUSA è individuato a seguito di una specifica procedura di reclutamento di tale professionalità.

Al Dirigente Amministrativo è assegnato il personale amministrativo del MUSA; a tale Dirigente competono le attività di gestione amministrativa e contabile del magazzino dei beni economici e la loro distribuzione ai Servizi richiedenti attraverso l'Appaltatore.

Il Dirigente amministrativo può assumere il ruolo di RUP della fase esecutiva dei contratti gestiti dal MUSA.

Le principali attività del personale amministrativo assegnato al MUSA sono le seguenti:

- supporto al personale farmacista all'attività sopra elencata
- emissione e sollecito ordini,
- validazione richieste approvvigionamento da reparto per il settore di competenza
- validazione eventuali modifiche delle richieste a magazzino per il settore di competenza
- validazione proposte d'ordine prodotti a scorta per il settore di competenza
- codifica ed aggiornamento anagrafica prodotti di competenza
- verifica e liquidazione fatture relative ai beni gestiti a magazzino (stock e transito),
- gestione note di credito,
- resi a fornitore per errori di richiesta/consegna,
- pratiche relative a ritiri e sequestri,
- elaborazione reportistiche e statistiche,
- gestione ed esecuzione della procedura per acquisti in danno per gli aspetti e prodotti di competenza,
- controllo di qualità della merce economica in arrivo da fornitore,
- comunicazione su sostituzione prodotti per gara,
- creazione dei listini,
- raccolta dei fabbisogni di ciascuna Azienda Sanitaria,
- adempimenti in tema di trasparenza secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012 n. 190, nel caso in cui la funzione di RUP di fase esecutiva sia ricoperta dal personale amministrativo in servizio presso il MUSA;

Art. 6 Il RUP e il DEC del contratto di logistica integrata

Ogni Azienda all'ingresso nel processo di logistica integrata attiverà uno specifico contratto con l'Appaltatore e nominerà un proprio Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ed un proprio Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Art. 7 Modalità di gestione dei contratti in essere

Si distinguono le seguenti tipologie di contratti:

- a) contratti con scadenza a breve termine, cioè quelli con scadenza inferiore a dodici mesi rispetto alla data del "passaggio" della gestione dei beni dalla singola Azienda al MUSA e stipulati in seguito a procedure di gare aggregate diverse da quelle aggiudicate da Società di Committenza Regionale.
Soluzione: ogni singola Azienda deve gestire il contratto sino alla sua scadenza naturale e concludere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili connessi, ivi compresi gli ordinativi e le relative liquidazioni;
- b) contratti con scadenza a medio/lungo termine, cioè quelli con scadenza con un termine superiore a dodici mesi, rispetto alla data del "passaggio" della gestione dei beni dalla singola Azienda al MUSA e stipulati in seguito a procedure di gare aggregate diverse da quelle aggiudicate da Società di Committenza Regionale.
Soluzione: per questi contratti è necessario procedere, oltre che alla migrazione dai centri di costo titolari al nuovo centro di costo individuato, anche alla nomina del nuovo RUP individuato dall'ASL. Il RUP

nominato dovrà farsi carico di effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie dei dati fino alla conclusione dei contratti, compreso il relativo collaudo o regolare esecuzione, attraverso la piattaforma regionale di acquisizione dei dati o, nell'eventualità di impedimenti, direttamente su Simog.

- c) Contratti derivanti da adesione a gare aggiudicate da Società di Committenza Regionale indipendentemente dalla scadenza.

Soluzione: si segue la procedura di cui alla lettera b)

I nuovi RUP saranno individuati tra i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, in servizio presso le cinque Aziende Sanitarie aderenti al progetto di logistica integrata.

Sarà possibile nominare RUP anche di Aziende Sanitarie diverse dalla Capofila. In tal caso sarà necessaria la registrazione del suddetto RUP come appartenente al centro di costo in cui è incardinato il nuovo CIG acquisito.

I nuovi RUP, a causa dell'elevato numero di CIG da gestire, potranno individuare un responsabile di procedimento per la fase di esecuzione, c.d. Rup di fase, individuato tra il personale in servizio presso la propria Azienda o altra Azienda dell'AIC3.

Nel caso di un'eventuale omogeneizzazione dei contratti (prezzi, scadenze, ecc), è possibile una rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

Art. 8 Organizzazione delle attività

Sono poste in capo al MUSA le procedure di gara per le forniture di beni occorrenti alle Aziende Sanitarie di importo complessivo fino a €. 40.000, se di interesse comune a tutte le Aziende; rimangono di competenza delle altre Aziende Sanitarie le procedure di gara, la gestione del contratto e gli acquisti per le forniture di beni specifici ed esclusivi di importo inferiore a 40.000 euro e ci si riserva di valutare in corso di gestione, modalità più complete di assunzione in gestione di questi beni.

Il MUSA ha l'onere di non sfiorare l'importo del CIG (inteso quale importo complessivo dell'intero fabbisogno stimato delle Aziende dell'AIC) e dovrà in tempo utile (cioè secondo la tempistica prevista dalla normativa) segnalare all'Azienda Sanitaria che ha portato a termine la procedura di gara - al fine di dare avvio ai provvedimenti conseguenti - i casi in cui il codice identificativo di gara (CIG) sia esaurito prima della scadenza contrattuale o al contrario quando il contratto venga a scadenza a fronte di un CIG ancora capiente.

Resta in capo a ciascuna Azienda Sanitaria monitorare la propria spesa per ciascun contratto e non sfiorare oltre il proprio fabbisogno stimato in fase di acquisizione del CIG.

In riferimento alle attività disciplinate dalla legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) verrà predisposta sul sito aziendale di competenza una tabella specifica per gli affidamenti afferenti al MUSA. Il Rup dell'affidamento della procedura dovrà inserire i dati contrattuali; per tutti gli ulteriori aggiornamenti dei dati relativi all'esecuzione contrattuale il RUP dell'affidamento chiederà i dati necessari al responsabile dell'esecuzione.

Al fine di evitare duplicazioni o assenze di competenze su specifici aspetti dell'esecuzione contrattuale, si stabilisce che la documentazione di gara predisposta dalle varie Aziende dovrà, per ciascuna procedura, precisare le competenze dei Rup delle varie fasi.

Alla gestione del MUSA, a regime, contribuiscono tutte le strutture tecnico amministrative delle Aziende dell'AIC 3, in particolare quelle preposte agli acquisti e alla logistica, alla contabilità, al controllo di gestione e ai Sistemi informativi.
Gestione dei

Art. 9 Competenze per le forniture di beni

L'organizzazione delle procedure di gara, sono poste in capo all'Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità nel rispetto di quanto disposto con la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2014, n. 34-189.

La funzione di Stazione appaltante, per le procedure di gara aggregate relative alle forniture di beni occorrenti al MUSA di importo superiore a €. 40.000, se non già assegnate ad altro soggetto dalla programmazione regionale, è esercitata dall'Azienda Sanitaria individuata dalla programmazione interaziendale preventivamente concordata, per qualunque tipo di bene gestito a magazzino.

All'ASL NO compete la predisposizione dei provvedimenti amministrativi di recepimento delle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori.

Per i recepimenti che dovessero rendersi necessari sino all'avvio a regime del MUSA (cioè sino al momento di ingresso di tutte e cinque le Aziende), le Aziende Sanitarie si impegnano a dare scadenze omogenee ai contratti derivanti da procedure aggregate.

La programmazione delle gare di fornitura di beni è a carico dell'Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità, acquisite le esigenze dalle singole Aziende Sanitarie.

Il "lotto dichiarato deserto" al termine di una procedura di gara con pluralità di lotti deve essere comunque preso in

carico dall'Azienda Sanitaria che ha espletato la relativa procedura.

Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, disciplinate dalla normativa vigente in materia di appalti, devono essere prese in carico dal RUP originario della procedura di affidamento.

Nel caso in cui un contratto arrivi a scadenza senza che sia disponibile la nuova aggiudicazione prevista nella programmazione, la predisposizione del provvedimento deliberativo necessario al fine di garantire la continuità temporale delle forniture spetta all'Azienda alla quale appartiene il RUP di affidamento del contratto.

Art. 10 Riparto dei costi

I costi comuni inerenti la gestione della logistica integrata delle merci presso il Magazzino Unico Sanitario (MUSA), eccetto i costi dei contratti di ogni singola Azienda con l'Appaltatore, verranno raccolti dall'ASL NO entro il 31 dicembre di ogni anno e ripartiti tra le Aziende in base alle righe annue movimentate.

Inizialmente i costi comuni saranno principalmente quelli del personale dedicato all'attività di gestione diretta del MUSA e delle strutture dell'ASL NO coinvolte nella gestione, in particolare le funzioni di approvvigionamento e contabilità e servizi informativi.

Art. 11 Flussi finanziari.

L'attività di acquisto dei beni e consegna dall'ASL capofila alle altre quattro aziende verrà gestita dal punto di vista finanziario, non come una vendita, ma con una compensazione diretta da parte dell'Assessorato tramite sottoconti contabili in analogia alle prestazioni di assistenza e ricovero relative alla mobilità intra-regionale, visti la nota della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte Prot. n. 00031941/2020 del 8.10.2020, l'Interpello all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte del Commissario dell'ASL BI, in qualità di azienda sanitaria RUP dell'affidamento del Progetto per il servizio di gestione integrata della logistica sanitaria per le Aziende dell'AIC3 Prot. n. 288853/2020 del 9.10.2020 e il relativo riscontro dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte.